

**Causa C-163/24****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

1° marzo 2024

**Giudice del rinvio:**

Curtea de Apel București (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

21 dicembre 2023

**Appellante-attore:**

BX

**Appellate-convenuti:**

Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice

Curtea de Apel București

**Oggetto del procedimento principale**

Procedimento in appello in cui l'appellante-attore contesta la sentenza civile emessa dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) il 1° luglio 2016 che ha respinto l'azione dell'attore per responsabilità per fatto illecito come infondata. Tale azione è stata proposta a seguito del rigetto di un primo ricorso di annullamento avverso la decisione dell'Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agenzia per i Pagamenti e gli Interventi a favore dell'Agricoltura (in prosieguo: l'«APIA»)) di escludere l'attore dal pagamento della sovvenzione per alcuni regimi di pagamento per il 2007. I ricorsi straordinari dell'attore contro la decisione irrevocabile di rigetto di tale ricorso sono stati respinti in quanto inammissibili.

## **Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE si richiede l'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione

## **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del] 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (nella versione precedente alla sua abrogazione da parte del [regolamento (CE) n. 73/2009]), costituisca una norma dell'Unione europea che conferisce diritti concreti ai singoli, la cui violazione possa far sorgere la responsabilità dello Stato a causa di una decisione di un giudice nazionale di ultimo grado.
- 2) Se la nozione di «informazioni effettivamente corrette» prevista all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento [(CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003], debba essere interpretata nel senso che comprende sia la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell'agricoltore, sia la corretta identificazione della parcella utilizzata e dei suoi confini.
- 3) Se, nelle circostanze di causa, l'omesso rinvio da parte del giudice nazionale di ultimo grado alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento n. 796/[2004] costituisca una violazione manifesta e sufficientemente grave da comportare la responsabilità dello Stato per i danni che si presume siano stati cagionati dalla sentenza di tale giudice.

## **Disposizioni e giurisprudenza dell'Unione fatte valere**

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93; (CE) n. 1452/2001; (CE) n. 1453/2001; (CE) n. 1454/2001; (CE) n. 1868/94; (CE) n. 1251/1999; (CE) n. 1254/1999; (CE) n. 1673/2000; (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/200 – *considerando 14, 15 e 16 e articolo 20, paragrafo 1.*

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto

regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime- *articolo 138, paragrafo 1*

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo - *considerando 36, 37, 55-58 e 67, articolo 6 e articolo 68, paragrafi 1 e 2, secondo comma*

Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, CILFIT, C-283/81, EU:C:1982:335, punto 16; sentenza della Corte del 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punti 41-43; sentenza della Corte del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 51; sentenza della Corte del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 51; sentenza della Corte del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 37; sentenza della Corte del 28 luglio 2016, Tomášová, C-168/15, EU:C:2016:602, punto 22; sentenza della Corte del 4 ottobre 2018, Kantarev, C-571/16, EU:C:2018:807, punto 95; sentenza della Corte del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C-620/17, EU:C:2019:630

#### **Disposizioni nazionali fatte valere**

Codice civile [Legge nr. 287/2009 (legge n. 287/2009)], in vigore dal 1° ottobre 2011 - *articolo 1349 sulla responsabilità per fatto illecito e articolo 1357 sulle condizioni per il sorgere della responsabilità*

Legge nr. 303/2004 (legge n. 303/2004) sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri (in vigore fino al 16 dicembre 2022) - *articolo 96, che disciplina la responsabilità dello Stato per i danni causati da errori giudiziari, e articolo 99bis, che definisce la malafede e la colpa grave del magistrato*

Legge nr. 554/2004 (legge n. 554/2004) sul contenzioso amministrativo, nella sua forma attuale, successiva alla data di presentazione dell'azione di contenzioso amministrativo in questione - *articolo 21, secondo cui la pronuncia di sentenze definitive in violazione del principio del primato del diritto dell'Unione, sancito dalla Costituzione rumena, costituisce motivo di revisione, oltre a quelli previsti dal Codice di procedura civile*

Ordonanța de urgență a Guvernului [OUG] nr. 125/2006 (Decreto legge n. 125/2006), per l'approvazione dei regimi di pagamento diretto e dei pagamenti diretti nazionali complementari, concessi nel settore dell'agricoltura a partire dal 2007, e per la modifica dell'articolo 2 della legge n. 36/1991 sulle società agricole e altre forme di associazioni agricole (in vigore fino al 23 marzo 2015) - *che disciplina l'approvazione dei regimi di pagamento diretto e dei pagamenti diretti nazionali complementari concessi nel settore dell'agricoltura a partire dal 2007*

*Articolo 7, paragrafo 1*

«Per beneficiare dei pagamenti nell’ambito dei regimi di pagamento unico per superficie, i richiedenti devono essere iscritti nel registro degli agricoltori gestito dall’APIA, presentare domanda di pagamento entro i termini e rispettare le seguenti condizioni generali:

- a) utilizzare un terreno agricolo avente una superficie di almeno 1 ettaro, laddove la superficie della parcella agricola dev’essere di almeno 0,3 ettari e, nel caso dei vigneti, dei frutteti, delle coltivazioni di luppolo, dei meleti, dei vivai di vigne, degli arbusti da frutto, la superficie minima della parcella agricola deve essere di 0,1 ettari;
- b) dichiarare tutte le parcelle agricole;
- c) fornire, pena l’applicazione di sanzioni penali, dati reali, completi e pienamente validi nel modulo della domanda di pagamento unico per superficie e nei documenti allegati, ivi compreso l’elenco delle superfici;
- f) presentare i documenti che dimostrano l’utilizzo legittimo del terreno per il quale è stata presentata la domanda;
- g) fornire tutte le informazioni richieste dall’APIA entro i termini stabiliti;
- h) consentire l’esecuzione di controlli da parte dell’APIA o di altri organismi a ciò abilitati;
- i) segnare i confini della parcella utilizzata quando è coltivata con la stessa coltura delle parcelle vicine;
- j) comunicare entro 10 giorni per iscritto all’APIA qualsiasi modifica dei dati dichiarati nella domanda di pagamento che sia intervenuta tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del pagamento. Tali modifiche riguardano la superficie agricola utilizzata dell’azienda, il trasferimento della proprietà dell’azienda a un altro utilizzatore agricolo, l’approvazione di una rendita agricola vitalizia, altre modifiche delle informazioni contenute nel modulo di richiesta».

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 L’attore ha depositato presso l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș [l’APIA della circoscrizione di Argeș; in prosieguo: l’«APIA Argeș»] la domanda del 14 maggio 2007, relativa ai regimi di sostegno SAPS, PNCD e LFA (regime di pagamento unico per superficie, pagamenti diretti nazionali complementari e zone svantaggiate dal punto di vista naturale) per l’anno 2007, con la quale chiedeva un sostegno per una superficie agricola totale di 264,71 ettari.

- 2 A seguito di un controllo amministrativo compiuto dall'APIA Argeș, è emerso che per alcune delle superfici dichiarate dall'attore avevano presentato domande anche altre persone, per cui, al fine di chiarire questa situazione, è stata emessa una richiesta di chiarimenti il 20 ottobre 2007. Il 28 novembre 2007 l'attore, insieme ai rappresentanti delle altre parti interessate, ha chiarito le questioni relative alla dichiarazione delle stesse superfici, stabilendo le superfici utilizzate da ciascuno degli agricoltori. In pari data, l'attore ha depositato presso l'APIA Argeș il modulo M1.1 «Modifica della dichiarazione di superficie», che corregge la dichiarazione iniziale nel senso che dichiara per un determinato blocco fisico una superficie di 45 ettari, invece di 129,09 ettari, come dichiarato nella domanda iniziale.
- 3 L'attore ha spiegato che la differenza proveniva da due errori: un errore di 52 ettari dovuto all'errata identificazione dei confini di una montagna, dal momento che nella mappa dell'APIA non esistevano punti di riferimento (nomi di valli, di fiumi, altitudini, ecc.), e un altro errore di circa 33 ettari derivante dalla differenza tra la superficie di cui al contratto di locazione e la somma delle superfici dei due blocchi fisici che compongono la montagna in questione.
- 4 L'APIA Argeș, alla luce della modifica della dichiarazione di superficie, ha ritenuto che l'attore si fosse reso colpevole di sovradichiarazione di superfici, con uno scarto percentuale del 46,56 %, motivo per cui ha emesso la decisione del 28 maggio 2008, che escludeva, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la sua richiesta di pagamento.
- 5 L'attore ha citato in giudizio l'APIA dinanzi al Tribunalul București – Secția de contencios administrativ și fiscal (Tribunale superiore di Bucarest – Sezione del contenzioso amministrativo e tributario) con atto introduttivo oggetto del procedimento n. 44537/3/2008, chiedendo a tale organo giurisdizionale di dichiarare che egli aveva diritto a ricevere la sovvenzione per l'anno 2007, di ingiungere all'APIA di rivedere la decisione del 28 maggio 2008 e di determinare l'importo del pagamento dovutogli a norma di legge (EUR 28 168,82) per i 263,26 ettari di pascolo utilizzati, importo aggiornato alla data del pagamento. L'attore ha presentato una domanda complementare volta a ottenere la condanna dell'APIA Argeș al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a causa dell'illegittimo rigetto della domanda di concessione della sovvenzione per i regimi di pagamento nel 2007.
- 6 L'attore ha chiesto l'annullamento della decisione dell'APIA che lo escludeva dalla concessione della sovvenzione per l'anno 2007, in quanto la modifica della domanda originaria di sovvenzione per quanto riguarda la superficie utilizzata e l'esistenza, quindi, di una sovradichiarazione di superficie che ha comportato l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, era esclusivamente ascrivibile alla colpa della convenuta APIA, che, per l'individuazione dei blocchi fisici di pascolo sfruttati, ha messo a disposizione carte topografiche errate che non rispettavano i requisiti

della normativa europea (articolo 20 del regolamento n. 1782/2003), nel senso che non era garantita una precisione cartografica sufficiente.

- 7 Sono state altresì eccepite le disposizioni dell'articolo 68 del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, relative alle situazioni eccezionali in cui non si applicano le riduzioni e le esclusioni previste dal regolamento. L'attore ha sostenuto di aver presentato informazioni effettivamente corrette, sicché non vi è stata una sovradichiarazione della superficie, ma solo un'errata identificazione, e che egli può dimostrare con ogni mezzo di prova la sua innocenza nel senso che, se sussiste una sovradichiarazione, essa non è dovuta a sua colpa, ma a imprecisioni ed errori nelle mappe dell'APIA.
- 8 A sostegno della sua domanda, l'attore ha chiesto l'assunzione di prove documentali, di prove testimoniali e di una perizia topografica. Il Tribunalul București – Secția de contencios administrativ și fiscal, ha accolto la prova documentale e ha respinto le prove testimoniali e le prove peritali nel campo della topografia in quanto non utili alla causa.
- 9 Con sentenza civile del 20 gennaio 2011, n. 220, il Tribunalul București – Secția de contencios administrativ și fiscal ha respinto l'azione dell'attore, ritenendo, in sostanza, infondata la sua eccezione basata sull'articolo 68 del regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda la sua assenza di colpa quanto alla sovradichiarazione della superficie, dal momento che egli sapeva dall'atto di locazione e dal contratto di compravendita che la superficie del terreno negli atti era di 211,06 ettari e non di 264,71 ettari, come aveva dichiarato, e ciò che rileva per la valutazione della colpevolezza dell'attore al momento della presentazione della domanda è la sovradichiarazione rispetto alla superficie figurante nel titolo dell'attore sul terreno.
- 10 L'attore ha impugnato tale sentenza, chiedendo alla Curtea de Apel București – Secția a VII a contencios administrativ și fiscal (Corte d'appello di Bucarest, VII. Sezione del contenzioso amministrativo e tributario) di cassare la sentenza e di giudicare nuovamente la causa con assunzione di prove concludenti, vale a dire la prova peritale topografica e la prova testimoniale.
- 11 L'attore ha sostenuto che nella causa in questione non si è trattato di una sovradichiarazione, bensì di un'errata identificazione dei confini della montagna, circostanza che non è punibile né in base alla normativa europea né a quella nazionale, soprattutto in quanto non imputabile all'agricoltore. Esso ha inoltre affermato che la colpevolezza dell'attore o dell'APIA poteva essere determinata solo in riferimento al fatto reale e che per accertare la superficie effettiva sarebbe stato necessario effettuare o una perizia topografica o un'ispezione in loco da parte dell'APIA; orbene, tale ispezione è stata effettuata su parte della superficie della montagna in questione senza riscontrare alcuna irregolarità.

- 12 L'attore ha peraltro asserito che i confini della montagna in questione sono espressamente menzionati nel suo contratto di locazione e che tali confini sono gli stessi che figurano nell'atto di proprietà del proprietario da cui l'attore ha affittato il terreno, in cui la superficie indicata è di 261,76 ettari.
- 13 L'attore ha inoltre dichiarato di aver erroneamente richiesto il ritiro della superficie di 84,09 ettari tramite il modulo di ritiro, poiché all'epoca non era al corrente del fatto che alcuni dati erano stati inseriti nelle mappe dell'APIA in modo errato. Nella memoria presentata il 15 maggio 2008 all'APIA Argeș, l'attore ha reso noto questa situazione di fatto, motivo per cui l'APIA avrebbe dovuto revocare il modulo di ritiro M.1.1, soprattutto perché la procedura di pagamento sarebbe iniziata cinque giorni dopo e l'APIA era tenuta, in base alle proprie procedure e alla normativa europea, a verificare le affermazioni dell'agricoltore, anche attraverso un'ispezione sul campo.
- 14 Dinanzi all'organo giurisdizionale di ricorso [Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest), giudice di ultimo grado in questa causa], l'attore ha chiesto di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.
- 15 Il 2 aprile 2012 la Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal ha respinto la domanda di adire la Corte di giustizia, per il motivo che gli aspetti che l'attore ha inteso sollevare non richiedevano un'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia.
- 16 Con decisione civile del 09.04.2012, n. 1606 (irrevocabile), la Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal ha respinto il ricorso dell'attore in quanto infondato.
- 17 La Curtea de Apel ha sostanzialmente ritenuto che sussistessero le condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 per infliggere la sanzione della mancata concessione degli aiuti all'attore per l'anno 2007, in quanto egli ha sovradichiarato la superficie utilizzata e per la quale ha chiesto il sostegno, come accertato a seguito del controllo amministrativo effettuato dalla convenuta APIA Argeș, a seguito del quale l'attore ha riconosciuto che la superficie dichiarata inizialmente non corrisponde a quella reale e ha modificato la dichiarazione.
- 18 Per quanto riguarda la superficie da indicare nella domanda di sostegno, il giudice ha ritenuto che la superficie da dichiarare fosse la superficie agricola netta effettiva risultante dalla misurazione effettuata dal detentore della parcella, che poteva essere diversa da quella riportata nell'atto di proprietà. Nel caso in esame, tuttavia, è stato accertato dai due agricoltori che, di fatto, l'attore non aveva affittato 129,09 ettari, come aveva dichiarato nella domanda iniziale, bensì solo 45 ettari. L'attore, presentando il modulo con il quale ha corretto la dichiarazione iniziale, ha riconosciuto che l'errore è contenuto nella sua dichiarazione iniziale.

- 19 Sia la dichiarazione iniziale che la dichiarazione di modifica della superficie sono state effettuate sulla base delle medesime mappe dell'APIA, per cui la giustificazione della sovradichiarazione per errori nelle mappe dell'APIA è infondata. Poiché tali mappe non contenevano informazioni sufficienti per la corretta identificazione delle superfici, l'attore avrebbe dovuto adottare ulteriori azioni per stabilire l'esatta superficie che utilizzava al fine di evitare sovradichiarazioni, tanto più che si riscontrava una differenza significativa tra la superficie da lui determinata inizialmente e quella registrata nel contratto di affitto, tale da mettere in dubbio l'esattezza della superficie determinata nelle mappe dell'APIA.
- 20 L'inesattezza delle mappe dell'APIA non può giustificare la sovradichiarazione, da parte dell'attore, delle superfici che utilizza, anche alla luce degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lett. c) ed f) dell'OUG 125/2006. L'attore era tenuto a garantire che la superficie dichiarata fosse quella effettivamente utilizzata e per la quale disponeva di documenti comprovanti il diritto d'uso, e non poteva giustificare la dichiarazione di una superficie superiore a quella utilizzata sulla base di «inesattezze» nelle mappe dell'APIA, che possono giustificare solo un'errata identificazione delle superfici quanto alla loro posizione nella mappa, ma in nessun caso un errore nella dichiarazione della superficie pari al 46,56 %.
- 21 Non è stato accolto nemmeno l'argomento dell'attore secondo cui, con la memoria del 15 maggio 2008, egli avrebbe revocato la dichiarazione di ritiro, poiché il regolamento (CE) n. 796/2004 non consente la revoca di una domanda di ritiro di una parcella, ma solo il ritiro di superfici.
- 22 Esso ha ritenuto che la situazione dell'attore non rientri neppure nei casi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, che disciplina le eccezioni all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni.
- 23 Per quanto riguarda le prove richieste dall'attore, la Curtea de Apel ha ritenuto che la prova testimoniale non fosse rilevante ai fini della causa, in quanto i danni materiali potevano essere provati dai documenti versati nel fascicolo, e il rigetto della richiesta di risarcimento danni era dovuto al rigetto del capo principale dell'azione e non già alla mancata dimostrazione del danno materiale. Per quanto riguarda la prova peritale topografica, si è ritenuto che non fosse utile ai fini della causa, in considerazione delle ragioni su cui si fondava la decisione impugnata (la constatazione di una sovradichiarazione basata sul ritiro di superfici di terreno da parte dell'attore) e del fatto che l'inesattezza o l'irregolarità delle mappe dell'APIA non poteva giustificare le dichiarazioni erronee dell'attore in merito alle superfici che utilizzava e per le quali aveva richiesto il sostegno.
- 24 I ricorsi straordinari (revisioni, ricorsi di annullamento) proposti dall'attore contro la sentenza civile del 09.04.2012, n. 1606 della Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal sono stati respinti in quanto inammissibili.

- 25 L'8 aprile 2013 l'attore, con domanda depositata presso il Tribunalul București, Secția a IV-a Civilă (Tribunale superiore di Bucarest, IV Sezione civile), contro i convenuti statul român (Stato rumeno) tramite il Ministerul Finanțelor Publice (Ministero delle pubbliche Finanze) e Curtea de Apel București, ha chiesto di dichiarare un'omessa applicazione (violazione) del diritto dell'Unione da parte della Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal e la responsabilità patrimoniale dello Stato rumeno, nel senso del riconoscimento del risarcimento dei danni materiali e morali cagionati.
- 26 L'attore ha fatto valere che i due organi giurisdizionali (Tribunalul București e Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal) non hanno applicato il combinato disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 796/2004 e che non è stato rispettato il combinato disposto dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 148, paragrafi 2 e 4 della Costituzione rumena, nel senso che l'organo giurisdizionale di ricorso ha opposto un ingiustificato rifiuto alla richiesta di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 27 L'attore ha invocato, tra le altre disposizioni, l'articolo 267 TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause Köbler, Cilfit, Francovich e Bonifaci, Brasserie du Pêcheur e Factortame.
- 28 Il convenuto Stato rumeno, attraverso il Ministero delle Finanze pubbliche, si è difeso sostenendo, in sostanza, che non è possibile ritornare su tutti gli aspetti che sono stati decisi irrevocabilmente dal giudice della causa, facendoli valere nel contesto di una nuova azione, e che il modo in cui la causa è stata decisa con una decisione irrevocabile può essere esaminato dal giudice della causa solo esercitando rimedi giurisdizionali straordinari, alle condizioni stabilite dalla legge. Esso ha affermato che la responsabilità dello Stato è una responsabilità diretta, ma limitata ai danni causati da errori giudiziari commessi in procedimenti penali, e che non ricorrono le condizioni per il sorgere della responsabilità civile del Ministero delle Finanze per fatto proprio.
- 29 Il Tribunalul București ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo alla Curtea de Apel București, sollevata d'ufficio, ritenendo che lo Stato rumeno attraverso il Ministero delle Finanze sia l'unico soggetto che può essere convenuto in tali azioni di responsabilità civile.
- 30 Con sentenza civile del 01.07.2016, n. 960, il Tribunalul București– Secția a IV a civilă, ha respinto l'azione rivolta contro il convenuto Stato rumeno attraverso il Ministero delle Finanze pubbliche in quanto infondata.
- 31 Dalle disposizioni di diritto dell'Unione sollevate non si evince il conferimento di diritti ai singoli, mentre il diritto all'informazione cui fa riferimento l'attore, nel senso di avere accesso a informazioni utili nel processo di ottenimento della sovvenzione richiesta e di corretta identificazione della parcella, è un diritto generico che potrebbe essere riconosciuto in relazione alla maggior parte delle

disposizioni che stabiliscono le condizioni relative al funzionamento di un determinato meccanismo. Orbene, la giurisprudenza consolidata della Corte si riferisce, nell'ambito dell'analisi delle condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità dello Stato, a quelle norme di diritto dell'Unione che hanno ad oggetto il conferimento di diritti specifici ai singoli, che essi possono far valere dinanzi ai giudici nazionali, e non già a diritti generici che possano essere desunti dall'interpretazione di disposizioni legislative.

- 32 Affermando che il principio della responsabilità dello Stato per i danni cagionati dall'omessa applicazione del diritto dell'Unione è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia nelle sentenze Francovich e Bonifaci, Brasserie du Pêcheur e Factortame, e facendo ampio riferimento alle condizioni stabilite nelle sentenze Köbler e Traghetti del Mediterraneo, il Tribunalul ha constatato che la Romania non dispone di una normativa specifica sulla responsabilità dello Stato per i casi derivanti dalla giurisprudenza Köbler, per cui dovrebbero essere applicate le disposizioni dell'articolo 96 della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri.
- 33 Analizzando l'articolo 96 della legge n. 303/2004, il Tribunalul București ha affermato che lo Stato risponde sotto il profilo patrimoniale per i danni causati da errori giudiziari e che il diritto della parte lesa al risarcimento dei danni materiali causati da errori giudiziari commessi in procedimenti diversi da quelli penali può essere esercitato solo se la responsabilità penale o disciplinare, a seconda dei casi, del giudice o del pubblico ministero per un atto commesso nel corso del processo è stata previamente stabilita con sentenza definitiva e se tale atto è idoneo a originare un errore giudiziario.
- 34 L'attore ha impugnato questa sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest).

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 35 L'attore sostiene che la valutazione del giudice del merito nel senso che le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non attribuiscono diritti ai singoli sarebbe errata e contraria alla giurisprudenza dell'Unione e alle posizioni delle istituzioni dell'Unione. L'attore fa riferimento alla sentenza della Corte del 14 luglio 1967, Kampffmeyer e altri, alla sentenza del Tribunale del 10 aprile 2002, Lamberts/Ombudsman, punto 87, e alla sentenza del Tribunale del 23 novembre 2011, Sison/Consiglio.
- 36 La valutazione del giudice del merito sarebbe in contrasto con la posizione della Commissione europea, la cui indagine AA/2008/24 dimostra che un sistema cartografico errato non adempie alla funzione di garantire l'efficacia dei controlli amministrativi incrociati (un interesse generale), ma conduce anche alla localizzazione spesso errata delle parcelle agricole nel sistema LPIS GIS da parte degli agricoltori, che finiscono così per essere penalizzati o per non ricevere le sovvenzioni o le compensazioni per le spese.

- 37 L'accertamento di irregolarità, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, può innescare la responsabilità dell'istituzione colpevole e obbligarla al risarcimento dei danni cagionati, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tra cui rientra ovviamente il riconoscimento di diritti ai singoli, a seguito della violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- 38 Per quanto riguarda il requisito che il giudice nazionale abbia palesemente violato le disposizioni di legge applicabili, l'attore sostiene che la prudenza e la diligenza dell'organo giurisdizionale di ricorso (Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal) non si sono manifestate in alcun modo: da un lato, esso ha avuto la possibilità di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia e, dall'altro, non ha applicato le evidenti disposizioni delle pertinenti norme europee, vale a dire quelle disposizioni che conferivano all'attore l'opportunità di dimostrare la propria innocenza con qualsiasi mezzo di prova, mentre ha preso in considerazione solo le dichiarazioni dell'autorità e non le prove dell'attore. Da questo punto di vista, il difetto di prudenza e diligenza da parte della Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal appare una violazione del diritto ad un giusto processo.
- 39 L'attore sostiene che l'organo giurisdizionale di ricorso (Curtea de Apel București – Secția de contencios administrativ și fiscal) ha ignorato l'evidente significato delle disposizioni dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 796/2004, che imponevano al giudice una serie di obblighi: svolgere un'indagine giudiziaria, assumere una prova concludente, utile e pertinente, motivare il rigetto delle prove, giungendo in pratica alla violazione del diritto ad un giusto processo. Ritiene che la violazione del diritto a un equo processo dimostri la natura intenzionale della violazione, e il rifiuto di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale rafforza questa conclusione.

#### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 40 La prima questione concerne l'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, e in particolare se tale articolo costituisca una norma dell'Unione europea che conferisce diritti specifici ai singoli, la cui violazione potrebbe comportare la responsabilità dello Stato a causa di una decisione di un giudice nazionale di ultimo grado. Analizzando la domanda dell'attore, il Tribunalul București – Secția a IV a civilă ha dichiarato che la violazione di tale norma non può essere considerata un fatto illecito civile, poiché essa non conferisce diritti ai singoli.
- 41 L'attore ha contestato tale conclusione del giudice, facendo riferimento alle decisioni della Commissione europea del 2010 e del 2011 che hanno sanzionato la Romania per le carenze del sistema LPIS GIS, dei controlli amministrativi e della modalità di applicazione delle sanzioni per la comunicazione di informazioni

inesatte agli agricoltori e per l'inefficacia dei controlli in loco sugli aiuti per le superfici. Ha affermato che questa conclusione del giudice è in contrasto con la posizione della Commissione, come risulta dall'indagine della C.E. n. AA/2008/24, che dimostra che un sistema cartografico non corretto non adempie il suo ruolo di garantire controlli amministrativi incrociati efficaci (un interesse generale), ma comporta anche la localizzazione spesso errata delle parcelle agricole, con conseguenti penalizzazioni per gli agricoltori, essendo quindi in gioco anche un interesse privato, quello dell'agricoltore.

- 42 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la nozione di «informazioni effettivamente corrette» prevista dall'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, nel senso di stabilire se questa comprenda sia la corretta dichiarazione delle superfici da parte dell'agricoltore, sia l'individuazione corretta della parcella utilizzata e dei suoi confini. La rilevanza della questione discende dalla necessità di valutare se ricorrano le condizioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per il sorgere della responsabilità dello Stato.
- 43 Con la terza questione, la Corte è chiamata a stabilire se, nelle circostanze di causa, l'omesso rinvio del giudice nazionale di ultimo grado alla Corte di giustizia per l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento n. 796/2004 costituisca una violazione chiara e sufficientemente grave da innescare la responsabilità dello Stato per il danno asseritamente cagionato dalla decisione di tale giudice.
- 44 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, uno Stato membro può essere ritenuto responsabile dei danni causati da una sentenza di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che viola una norma del diritto dell'Unione solo in casi eccezionali in cui l'organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado abbia violato manifestamente il diritto applicabile. Inoltre, per determinare se sussista una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione ad esso sottoposta, tra cui si annovera anche l'inadempimento da parte del giudice nazionale interessato del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE (sentenze del 5 marzo 1996, *Brasserie du Pêcheur e Factortame/Commissione*, cause riunite C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punto 56; del 30 settembre 2003, *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, punti 54 e 55, e del 28 luglio 2016, *Tomášová*, C-168/15, EU:C:2016:602, punto 25).
- 45 Nel caso di specie, sebbene il giudice del contenzioso amministrativo che ha deciso la causa, in qualità di giudice di ultimo grado, fosse tenuto a richiedere l'interpretazione della Corte di giustizia in merito all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 796/2004 - dovendo, in caso contrario, motivare la sua decisione alla luce dei criteri elencati dalla Corte di giustizia nella causa *Cilfit* - esso si è limitato a constatare che le questioni sollevate dall'attore non richiedevano un'interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di giustizia, senza fornire alcun tipo di motivazione dettagliata per l'adozione di tale posizione processuale.

- 46 Alla luce di tutte queste considerazioni, questo giudice ritiene necessario sottoporre le tre questioni alla Corte di giustizia.

DOCUMENTO DI LAVORO